



# Regolamento per l'Uso dell'Intelligenza Artificiale (I.A.)

I.I.S.S. "Caravaggio" RM - Cod. Mecc: RMIS08200L

Approvato con delibera n.106 del 19/05/26



# Regolamento per l'Uso dell'Intelligenza Artificiale (I.A.)

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Caravaggio"

## Sommario

<b>Regolamento per l'Uso dell'Intelligenza Artificiale (I.A.)</b> .....	<b>1</b>
Sommar	1
Art. 1 - Scopo del regolamento e definizioni.....	2
Art. 2 - Riferimenti normativi e ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Finalità del regolamento.....	4
Art. 4 - Principi generali.....	5
4.1 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti.....	5
4.2 - Uso di strumenti di IA da parte del personale scolastico (gestione amministrativa e istituzionale).....	6
Art. 5 - Protezione dati e rischi derivanti da un utilizzo improprio dell'IA.....	8
5.1 - Privacy e Trattamento dei Dati Sensibili.....	8
5.2 - Integrità Accademica e Plagio.....	8
5.3 - Affidabilità delle Informazioni e "Allucinazioni".....	8
5.4 - Protezione dei dati.....	9
Art. 6 - Modelli di IA utilizzati dall'istituto.....	9
6.1 - Sicurezza, Conformità e Vantaggi Principali.....	9
Art. 7 – Entrata in vigore.....	9

## Art. 1 - Scopo del regolamento e definizioni

Il presente regolamento nasce dalla volontà di promuovere un utilizzo consapevole, etico e responsabile di tali strumenti, integrandoli nel percorso formativo come supporto all'insegnamento e allo studio. Lo scopo è fornire a docenti, studenti e personale scolastico un quadro di riferimento chiaro per navigare le opportunità e i rischi associati all'IA, garantendo al contempo l'integrità accademica, la sicurezza dei dati e lo sviluppo del pensiero critico.

Di seguito le definizioni di maggior interesse per le scuole. Il testo completo si trova all'art. 3 del Regolamento 2024/1689:

- **«Intelligenza artificiale (IA o AI)»:** un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- **«Agente (agent)»:** un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- **«Strumenti di IA»:** programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
- **«Sistema di IA ad alto rischio»:** *sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.*
- **«Rischio»:** la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;
- **«Fornitore»:** una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
- **«deployer»:** una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
- **«operatore»:** un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;
- **«Uso improprio ragionevolmente prevedibile»:** l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;
- **«Dati biometrici»:** i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;
- **«Identificazione biometrica»:** il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare

l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;

- **«Categorie particolari di dati personali»:** le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;
- **«Sistema di riconoscimento delle emozioni»:** un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;
- **«Sistema di categorizzazione biometrica»:** un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio ad un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;
- **«Dati personali»:** i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
- **«Alfabetizzazione in materia di IA»:** le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;
- **«Deep fake»:** un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;
- **«Modello di IA per finalità generali»:** un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'auto supervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.

## **Art. 2 - Riferimenti normativi e ambito di applicazione**

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

A tal fine, si ritiene opportuno specificare che il presente regolamento è stato elaborato in conformità alla seguente normativa:

- l'AI Act europeo, che classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio, vietando pratiche intrusive e manipolative;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa su IA, diritti umani, democrazia e stato di diritto (settembre 2024);
- le Ethical Guidelines della Commissione Europea sull'uso dell'IA nella didattica;

- la Strategia nazionale per l'IA 2024-2026 di AgID e del Dipartimento per la trasformazione digitale
- Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nelle Istituzioni, adottate con DM 166/2025;

Per completezza in ordine a responsabilità e ruoli è opportuno tener presente come siano previste le seguenti figure:

- Il Dirigente Scolastico come garante del processo;
- I DPO come presidio di legalità e tutela dei dati;
- L'Animatore Digitale e Team innovazione come motore operativo;
- I docenti come protagonisti della sperimentazione in classe;
- Gli organi collegiali come sede di confronto e approvazione;
- Studenti e famiglie come attori attivi e consapevoli;
- Il personale ATA come parte integrante dell'innovazione organizzativa.

### **Art. 3 - Finalità del regolamento**

La presente bozza di regolamento sarà oggetto di periodici aggiornamenti e adeguamenti alle esigenze dell'Istituzione scolastica, al fine di assicurare un contesto operativo sicuro per docenti, studenti e personale scolastico.

La presente bozza di Regolamento sarà modificabile solo per effetto di nuove e diverse disposizioni ministeriali, oppure per deliberazione del Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta. Le proposte di variazione dovranno essere sottoposte all'attenzione del Consiglio di Istituto dopo essere state condivise nell'ambito dei competenti Organi Collegiali e a seguito di opportuna verifica di compatibilità con la normativa vigente.

Il puntuale rispetto dei principi fondamentali indicati contribuirà al raggiungimento delle seguenti finalità:

- **Innovazione antropocentrica:** promuovere l'innovazione tecnologica in una dimensione antropocentrica, sicura, affidabile, etica e responsabile.
- **Apprendimento personalizzato:** migliorare l'apprendimento valorizzando le potenzialità, i talenti e le inclinazioni individuali degli studenti, utilizzando l'IA per adattare i percorsi educativi alle esigenze di ciascuno. Le tecnologie IA avanzate dovranno integrare la didattica per renderla più coinvolgente ed efficace, con particolare riferimento alle discipline STEM.
- **Inclusione:** promuovere l'inclusione favorendo processi di integrazione, contrastando la dispersione scolastica e supportando i bisogni specifici di ciascun studente, creando ambienti di apprendimento sicuri e stimolanti.
- **Efficienza amministrativa:** semplificare e ottimizzare i processi gestionali e amministrativi dell'istituto, riducendo il carico operativo del personale attraverso l'automazione e la digitalizzazione.

- **Consapevolezza tecnologica:** orientare studenti, docenti e personale verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie, favorendo la conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi.
- **Prevenzione dei rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (BIAS).**

In particolare, tra le novità principali si segnala l'introduzione del reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612 quater cp.). Questo reato va a punire il fenomeno dei cosiddetti "deep fake", ossia quelle forme di manipolazione di voci, fotografie o video realizzate tramite l'intelligenza artificiale e di successiva diffusione che, essendo idonee a indurre in inganno sulla genuinità dei prodotti multimediali, finiscono per ledere la reputazione, l'identità o la riservatezza di una persona. In riferimento ai rischi il legislatore ha introdotto alcune circostanze aggravanti a effetto speciale. Le circostanze aggravanti sono quelle condizioni che, ove poste in essere dal soggetto agente di un reato, fanno aumentare o diminuire considerevolmente la pena base normale prevista per quel reato. Il legislatore ha introdotto questo tipo di circostanza nel caso in cui, per il delitto di attentati contro i delitti politici del cittadini, l'inganno venga realizzato con sistemi di IA (art. 294, c. 2, c.p.) e per l'illecito di agiotaggio, ove il fatto sia realizzato mediante sistemi di IA (art. 2637, c. 2, c.c.). È stata poi introdotta una circostanza aggravante a efficacia comune, applicabile a tutti i reati qualora si sia commesso il fatto di reato mediante l'uso di sistemi di IA commenti insidiosi (art. 61, n. 11-decies, c.p.).

## **Art. 4 - Principi generali**

### **4.1 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti**

L'utilizzo degli strumenti di IA da parte dei docenti presuppone un'adeguata formazione preliminare finalizzata a garantire un impiego consapevole, critico, etico e conforme alle normative vigenti. La scuola promuove percorsi di aggiornamento e sviluppo delle competenze digitali necessari per comprendere potenzialità, limiti, rischi e implicazioni pedagogiche degli strumenti di IA.

I docenti possono utilizzare strumenti di IA per arricchire l'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.

L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.

È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.

L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.

L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici, pertanto i docenti potranno utilizzare l'IA per:

- **Pianificazione delle lezioni:** generazione di spunti, idee, materiali di partenza;
- **Creazione di contenuti:** schede, quiz, rubriche valutative, presentazioni (sempre riviste e adattate dal docente);
- **Feedback agli studenti:** suggerimenti rapidi su esercizi o attività, sempre supervisionati dal docente;
- **Formazione continua:** aggiornamento su metodologie e buone pratiche attraverso assistenti virtuali. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
- **Supporto alla programmazione:** Sfruttare l'IA per brainstorming, sviluppo di unità di apprendimento (UDA) e ricerca di fonti e spunti didattici.
- **Trasparenza:** Informare gli studenti quando si utilizzano materiali significativamente supportati dall'IA, educandoli al contempo a un uso corretto della tecnologia.

L'uso e la scelta degli strumenti di IA da parte dei docenti deve:

- Rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy;
- Tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
- Essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
- Non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
- L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
- La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

#### **4.2 - Uso di strumenti di IA da parte del personale scolastico (gestione amministrativa e istituzionale)**

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla privacy e sicurezza dei dati (GDPR). Il Dirigente Scolastico è responsabile della valutazione dell'impatto dell'IA sulla gestione amministrativa e deve garantire il rispetto delle linee guida ministeriali.

L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.

La responsabilità legale e contenutistica dei documenti prodotti resta in capo alla persona fisica che li redige. L'uso improprio o non autorizzato dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari. È vietato utilizzare l'IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate.

L'uso di strumenti di IA da parte del personale scolastico per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve:

- Rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
- La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
- La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
- L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
- L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

#### **4.3 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti**

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solo a fini educativi, sotto la guida dei docenti. È vietato l'uso per automatizzare compiti, verifiche o tesine senza autorizzazione, o per produrre testi spacciandoli per propri.

L'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare le seguenti direttive:

- Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solo a fini educativi, sotto la guida dei docenti. È vietato l'uso per automatizzare compiti, verifiche o tesine senza autorizzazione, o per produrre testi spacciandoli per propri.
- Studenti e personale devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri elaborati. L'uso non dichiarato configura plagio o falsificazione. I docenti debbono stabilire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.
- Gli studenti sono responsabili dei contenuti prodotti mediante IA. Le famiglie sono responsabili dell'uso degli strumenti di IA fuori dall'ambito scolastico e devono essere coinvolte nella formazione. Gli studenti saranno accompagnati a sviluppare competenze in materia di AI attraverso l'ausilio di attività laboratoriale sull'uso critico e creativo dell'IA; esercitazioni pratiche di riconoscimento di BIAS; percorsi integrati di educazione civica digitale, per riflettere sui temi di etica, sicurezza e responsabilità;
- L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

- Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
- La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
- Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
- Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

L'IA deve essere considerata un tutor personale per l'apprendimento e non una scorciatoia per evitare lo sforzo cognitivo.

## **Art. 5 - Protezione dati e rischi derivanti da un utilizzo improprio dell'IA**

### **5.1 - Privacy e Trattamento dei Dati Sensibili**

Molti strumenti di IA generativa, specialmente quelli accessibili pubblicamente online, utilizzano le informazioni inserite dagli utenti (prompt) per addestrare i propri modelli.

- **Divieto di inserimento dati sensibili:** È fatto assoluto divieto di inserire dati personali e/o sensibili di studenti, famiglie o personale scolastico (es. nomi completi, voti, giudizi, informazioni sanitarie) all'interno di chatbot o piattaforme di IA non ufficialmente adottate e regolamentate dall'Istituto.
- **Consapevolezza dell'uso dei dati:** Ogni utente deve essere consapevole che le conversazioni con IA pubbliche non sono private e possono essere analizzate da terzi.

### **5.2 - Integrità Accademica e Plagio**

L'uso dell'IA per generare elaborati e presentare come frutto del proprio lavoro costituisce una forma di plagio. L'obiettivo della scuola è sviluppare le competenze dello studente, non la sua abilità nel delegare il lavoro a una macchina.

### **5.3 - Affidabilità delle Informazioni e "Allucinazioni"**

I modelli linguistici possono generare informazioni errate, imprecise o completamente inventate (fenomeno noto come "allucinazione"). È fondamentale non considerare l'output di un'IA come una fonte infallibile di verità.

## 5.4 - Protezione dei dati

L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR). È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.

## Art. 6 - Modelli di IA utilizzati dall'istituto

Il nostro Istituto adotta la suite Google Workspace for Education, che sta progressivamente integrando funzionalità di IA (basate sul modello Gemini) in modo sicuro e controllato.

### 6.1 - Sicurezza, Conformità e Vantaggi Principali

A differenza degli strumenti pubblici, l'IA integrata in Google Workspace for Education offre garanzie fondamentali per l'ambiente scolastico:

- **Protezione dei dati:** I dati dell'Istituto (documenti, email, etc.) inseriti e processati dalle funzioni IA non vengono utilizzati per addestrare i modelli linguistici pubblici di Google.
- **Controllo dell'amministratore:** L'attivazione e la gestione delle funzionalità IA sono controllate a livello di dominio dall'amministratore dell'Istituto.

L'utilizzo di questi strumenti è, pertanto, la modalità raccomandata e più sicura per sfruttare l'IA all'interno delle attività didattiche.

N.B.: Nonostante le garanzie offerte dall'ambiente Google Workspace, si raccomanda come buona norma generale di evitare la condivisione di dati personali o sensibili con qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale, al fine di sviluppare un'abitudine costante e una maggiore consapevolezza sulla protezione della privacy.

## Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.

\*\*\*\*\*